



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE.

Investiamo nel vostro futuro



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

REGIONE PUGLIA

PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea 6.1, azione 6.1.9 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 36 del 30 dicembre 2009 (in attuazione del Regolamento (CE) 800/2008 del 06.08.2008) - Titolo II "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico" - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento

Art. 1

1) Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II (Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico) del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 36 del 30 dicembre 2009, di seguito Regolamento.

Art. 2

1) A partire dal **15 marzo 2010** le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (definito alla lettera h) dell'articolo 11 del Regolamento) le domande di agevolazione relativamente agli aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico, previsti dal Titolo II del Regolamento.

2) A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda alla Regione Puglia, e per essa a Puglia Sviluppo S.p.A. soggetto attuatore, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo II del Regolamento.

Art. 3

1) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività, che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, procederà all'attuazione mediante Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Regolamento e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008.

Art. 4

1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da imprese di piccola dimensione, così come definite dall'articolo 11 del Regolamento, che realizzano investimenti, relativi alla fornitura di servizi nel campo del turismo e della fruizione/valorizzazione dei beni culturali e delle risorse ambientali, riguardanti i settori di cui alle seguenti Sezioni della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007":

- Sezione H, limitatamente alla categoria 52.22.09 "altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua" con riferimento esclusivamente alle imprese che realizzano investimenti per la gestione di approdi turistici;
- Sezione I, limitatamente alla Divisione 55 "Alloggio" ad eccezione delle categorie 55.20.52 "Attività di alloggio connesse alle aziende agricole", 55.90.10 "Gestione di vagoni letto" e 55.90.20 "Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero";
- Sezione N, limitatamente alle categorie 77.21.01 "Noleggio di biciclette", 77.21.02 "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)", 77.21.09 "Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative" 77.29.1 "Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario", 77.39.94 "Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi", al Gruppo 79.1 "attività delle agenzie di viaggio e dei Tour Operator"; al gruppo 79.9 "altri servizi di prenotazione e attività connesse" purché finalizzate all'offerta di servizi turistici ed alla classe 82.30 "organizzazione di convegni e fiere";
- Sezione R, limitatamente alla Divisione 90 "attività creative, artistiche e di intrattenimento", 91 "attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali", alla classe 93.21 "Parchi di divertimento e parchi tematici" ed alle categorie 93.29.1 "Discoteche, sale da ballo night-club e simili" e 93.29.2 "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali".

2) Sono validi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Art. 5

1) Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a Euro 25 milioni, per progetti di investimento iniziale, a valere sulla linea di intervento 6.1 del Programma Operativo FESR 2007 – 2013.

La complessiva dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

Art. 6

1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 30 mila, destinati a:

- a. l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico - alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale;
- b. la realizzazione di strutture turistico - alberghiere attraverso il recupero ed il restauro di una pluralità di trulli e case rurali esistenti, antiche masserie, torri e fortificazioni, castelli, immobili di particolare pregio storico - architettonico, compresa la realizzazione di strutture di servizi di cui al punto precedente;
- c. la realizzazione o l'ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
- d. la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici.

2) Il progetto di investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.

Art. 7

1) Le spese ammissibili sono quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del Regolamento, che di seguito si riportano.

1. Sono ammissibili le spese per:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali, ivi compresi impianti per il risparmio energetico ed idrico;
- d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie e arredi (incluse anche le spese relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili), nuovi di fabbrica;
- e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi gli applicativi per la statistica e il collegamento con i sistemi regionali di tele/informazione e tele/prenotazione e la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, ebooking, web marketing, ecc.), nonché per l'integrazione di questi con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, prenotazioni, Business Intelligence, Customer Relationship Management).;
- f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- g. spese di studio e progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% dell'investimento.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

2) Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 comma 8 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;

- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. le spese di caratterizzazione e di bonifica di aree inquinate;
- e. i titoli di spesa regolati in contanti;
- f. le spese di pura sostituzione;
- g. le spese di funzionamento in generale;
- h. le spese in leasing e quelle relative ai cosiddetti contratti chiavi in mano;
- i. le spese di acquisto dei mezzi mobili targati;
- j. tutte le spese non capitalizzate;
- k. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- l. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Art. 8

1) La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle previste dall'articolo 14 del Regolamento, che di seguito si riporta.

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 40%.
2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo sul montante interessi relativo ad un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.
3. Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (1 0Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato dell'1 %. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
5. Il contributo sul montante interessi comprende l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento della struttura.
6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo sul montante interessi è calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
 - a. sette anni per i finanziamenti destinati all'ampliamento, alla ristrutturazione, e all'ammodernamento della struttura;
 - b. quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo massimo di 2.000.000,00 di euro.
8. Alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 10% dell'investimento e all'importo massimo di euro 100.000,00.

2) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili con gli aiuti de minimis di cui all'art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia), del Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 pubblicato sul BURP n. 182 del 25 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento medesimo.

Art. 9

1) Il Soggetto Finanziatore deve trasmettere la domanda di agevolazione, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (Allegato C), a Puglia Sviluppo, Via Amendola, 168/5, 70126 Bari.

I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";

- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".

Il Soggetto Finanziatore deve inviare l'attestazione della presentazione domanda" (Allegato D) sottoscritta con firma digitale da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo: avisoturismo@pec.rupar.puglia.it.

2) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile, unitamente alle specifiche sulle modalità di trasmissione, sul portale internet: www.sistema.puglia.it.

Infine, a corredo della domanda di agevolazione, la Regione potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

Art. 10

1) Le modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione sono quelle stabilite dall'articolo 15 del Regolamento, che di seguito si riporta.

1 La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore.

2. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltrò della domanda alla Regione, dopo aver deliberato in ordine alla concessione del finanziamento e proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.

3 La. Regione procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa.

4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni, la Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - si avvale del Comitato Tecnico costituito in applicazione dell'articolo 15, comma 4, del Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009.

5. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale, all'ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.

6. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:

- a. il contratto di finanziamento;
- b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
- c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
- d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

7. La Regione, verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto all'investimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo sul montante interessi attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

8. Qualora la gestione dell'attività di cui al comma 3 del presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzii il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.

9. L'eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata all'articolo 14, comma 8, del presente Regolamento è erogato anch'esso all'impresa in unica soluzione contestualmente all'erogazione di cui al comma precedente.

2) Con riferimento a quanto indicato ai punti 4 e 5 dell'articolo 15 del Regolamento, è previsto il parere del Comitato Tecnico la cui composizione ed i relativi compiti sono definiti nella DGR n. 208 del 25 febbraio 2009 così come modificata dalla successiva DGR n. 627 del 21 aprile 09.

Art. 11

1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità dell'investimento iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 2, comma 5, del Regolamento.

2) Il finanziamento del Soggetto Finanziatore deve essere riferito all'investimento proposto per l'agevolazione (pertanto, non deve essere superiore all'importo del medesimo). L'importo di detto

finanziamento può essere superiore al parametro utilizzato per il calcolo del contributo e cioè, € 2.000.000, nel caso in cui il programma di investimento ritenuto organico e funzionale risulti essere di importo superiore al suddetto limite.

Art. 12

1) Come disciplinato dall'articolo 15, comma 3, del Regolamento, la Regione, oltre ad accertare la pertinenza e l'ammissibilità della spesa, procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione.

2) L'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

3) La Regione provvederà alla istruttoria della ammissibilità dell'agevolazione dopo la ricezione della domanda inviata telematicamente corredata dalla documentazione attestante la concessione del finanziamento (scheda A6 dell'allegato A). Detta concessione sarà considerata nella valutazione di cui al comma 1 del presente articolo, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.

3) Riguardo alle prospettive di mercato, si procederà all'analisi delle informazioni fornite dall'impresa proponente al fine di verificarne il mercato potenziale (segmentazione della domanda, ambito geografico, politiche commerciali e di marketing) e la credibilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.

5) Inoltre, si procederà alla verifica del grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa, al fine di escludere le proposte in cui non sia stato individuato il suolo/lotto ove realizzare l'iniziativa e quelle per cui risulti evidente l'incompatibilità dell'iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti.

Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente ed al Soggetto Finanziatore l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 13

1) I progetti di investimento iniziale devono essere avviati successivamente alla data della presentazione della domanda di agevolazione al Soggetto Finanziatore, il quale attesterà tale circostanza con apposita comunicazione (allegato D) da inviare tramite PEC a Puglia Sviluppo S.p.A.

2) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda alla Regione da parte del Soggetto Finanziatore, l'impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda (attestata nell'allegato D) al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione – sarà debitamente comunicata alla Regione con apposita comunicazione prodotta dal sito www.sistema.puglia.it e sottoscritta dall'ultimo Soggetto Finanziatore.

Art. 14

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso e nel Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni, con essi compatibili, previste per il settore "Turismo" dalla Circolare MICA n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione

Servizio Ricerca e Competitività

Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

tel. 080/5404805; fax 080/5404798

Responsabile di Azione e del procedimento: Salvatore Prontera

e-mail: s.prontera@regione.puglia.it

Per informazioni: Francesco Clarizio tel./fax 080 5405971

e-mail: f.clarizio@regione.puglia.it

Siti internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.